



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane

Prot. n. 30161 pos.

Firenze 05.05.2010

Circolare n. 18/2010

Ai Responsabili U.A.D.R.
Ai Dirigenti
SEDE

Oggetto: **Identificazione del personale a contatto con il pubblico.-**

L' art. 55 novies Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che: "*I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro*". Tale disposizione persegue l'obiettivo di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza.

Tanto premesso, si ritiene opportuno segnalare le principali novità introdotte dalla disposizione in esame e fornire indicazioni in ordine alla concreta applicazione, tenuto conto dei fini istituzionali dell'Ateneo.

La prescrizione in esame riguarda i dipendenti contrattualizzati dell'Università (il riferimento è al personale tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato ed indeterminato); non si applica, invece, al personale di cui all'art. 3 del D.L.vo n. 165/2001 (docenti e ricercatori).

A mente dell'art. 55 novies citato, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, intendendosi quelle svolte in luogo pubblico ed in luogo aperto al pubblico nei confronti di una utenza indistinta. Si tratta del personale che svolge la propria attività nei servizi di front-office, nelle biblioteche, nelle segreterie studenti, nelle presidenze, nei dipartimenti, nei servizi informatici, negli uffici dell'amministrazione centrale, nei laboratori e presso il museo.

Considerata, comunque, la molteplicità e complessità dei servizi e delle funzioni svolte in Ateneo, si ritiene di estendere l'obbligo di identificazione a tutto il personale contrattualizzato.

L'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "*cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro*".

Nel dare attuazione alle prescrizioni normative sembra opportuno tenere conto delle indicazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali: "*Nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni i cartellini identificativi possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché per migliorare il rapporto fra operatori ed utenti*"; in ogni caso "*le amministrazioni sono tenute a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in rapporto alle finalità perseguite*".



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane

Alla luce di quanto sopra, i cartellini identificativi, nel rispetto di tali principi, dovranno contenere:

1. l'indicazione: Università degli Studi di Firenze, comprensiva del logo;
2. nome e iniziale puntata del cognome;
3. nome della struttura (Facoltà, Dipartimento, Centro, Ufficio) e, ove presente, l'area dirigenziale di appartenenza;
4. il ruolo ricoperto, per coloro che ricoprono un incarico di responsabilità.

Si confida nel fatto che le SS.LL. garantiscano la puntuale osservanza della disposizione in oggetto, la cui violazione accertata è suscettibile di valutazione secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare.

Cordiali saluti.

f.to Il Direttore Amministrativo
(Dott. Michele Orefice)

f.to Il Rettore
(Prof. Alberto Tesi)

m.o.